



REGIONE PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

Consorziale Policlinico di Bari

Piazza Giulio Cesare 11 – 70124 Bari

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE

OGGETTO: Determinazione dei Fondi Contrattuali Area Sanità, PTA e del Comparto: approvazione definitiva anno 2022, determinazione provvisoria 2023.

UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE:
AREA GESTIONE PERSONALE

Bilancio _____

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Budget assegnato (euro) _____

Budget già utilizzato (euro) _____

Conto presente atto (euro) _____

Disponibilità residua di budget (euro) _____

Spesa finanziata (FESR, Progetti da DIFE ecc...)

Non comporta ordine di spesa

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Proposta n. 1067257 del 18/05/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria/Procedimento: dott. Renato Fiore

Il Responsabile della U.O.S.: _____

Il Responsabile della U.O.C.: dott.ssa Maria Lippolis

Il giorno _____, il Direttore Generale, Dr. Giovanni Migliore, assistito dal Direttore Amministrativo, dr. Gianluca Capochiani, e dal Direttore Sanitario, dott.ssa Rosa Porfido, adotta la presente deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore Area Gestione del Personale "Dott.ssa Maria Lippolis"

PREMESSO CHE:

- ✓ con deliberazione/DG n.848 del 07.08.2022, sono stati definiti i Fondi Contrattuali anno 2021 e contestualmente determinati i Fondi provvisori anno 2022 per il personale delle Aree negoziali Dirigenza Sanitaria, PTA e personale di Comparto come di seguito riportato:

AREA SANITA'

Fondo per la retribuzione degli incarichi - art. 94 CCNL 2019	
Anno 2022	
Totale fondo anno 2022	€ 16.576.872,30

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 96 CCNL 2019	
Anno 2022	
Totale fondo anno 2022	€ 3.768.320,00

Fondo per la retribuzione di risultato - art. 95 CCNL 2019	
Anno 2022	
Totale fondo anno 2022	€ 1.013.519,10

AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE

Fondo retribuzione di posizione	
Art. 90 CCNL 17/12/2020	
Anno 2022	
Totale fondo anno 2022	€ 438.854,27

Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori	
Art. 91 CCNL 17/12/2020	
Anno 2022	
Totale fondo anno 2022	€ 96.431,66

AREA COMPARTO

Fondo particolari condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 2016/2018	
Anno 2022	

Totale fondo anno 2022	€ 14.791.308,03
-------------------------------	------------------------

Fondo fasce e premialità - art. 81 CCNL 2016/2018
Anno 2022

Totale fondo anno 2022	€ 11.773.049,71
-------------------------------	------------------------

Considerata la necessità di determinare in via definitiva i Fondi Contrattuali per l'anno 2022 di tutte le Aree negoziali, nonché di procedere alla determinazione provvisoria della consistenza dei medesimi Fondi per l'anno 2023, dando atto che per poter determinare il relativo ammontare definitivo è necessario attendere il 31.12.2023;

Richiamati:

- l'art. 23 del Decreto Legislativo n.75 del 25.05.2017, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 11 del D.L. n.135/2018 convertito, con modificazioni, in Legge n.12/2019, che in ordine all'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, ha disposto:
 - 1) *In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, co.2 del D.Lgs n.75/2017 non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;*
- l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 35 del 30.04.2019, cosiddetto “Decreto Calabria”, convertito, con modificazioni, nella Legge 25.06.2019, n.60, il quale prevede che *“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali ed in coerenza con i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23.03.2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, o se, superiore, il valore della spesa prevista dall'art. 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo Sanitario Regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'art. 23 comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”;*

- la nota prot.n.179877 del 01/09/2020 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, ha formulato il proprio parere in merito all'applicazione dell'art. 11 del DL n. 35/2019;
- il documento prot.n. 20/186/CR4ter/C7 del 22/10/2020 con il quale il tavolo tecnico della Conferenza delle Regioni, sulla base del predetto parere prot.n.179877/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito ulteriori indicazioni applicative circa la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del Personale delle Aziende ed Enti del SSN in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n.35/2019, convertito nella legge n. 60/2019, evidenziando, in particolare, gli elementi sostanziali da considerare in fase di predisposizione dei fondi contrattuali, che di seguito, testualmente, si riportano:

- Il "limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

- "Al fine di quantificare l'incremento del limite per ciascuna assunzione aggiuntiva...omissis.....E' necessario quindi rapportare le due seguenti grandezze:

i. **fondo per la contrattazione integrativa 2018**: nell'ammontare certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001, trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto. Per l'individuazione delle voci da escludere può costituire un utile riferimento il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.257831 del 18 dicembre 2018 (tra le voci contemplate non dovranno peraltro essere prese in considerazione, oltre a quelle riferite allo specifico ambito degli enti locali, l'ultima tra quelle elencate, ossia "le risorse dei rinnovi CCNL destinati ai Fondi per il trattamento accessorio del personale");

ii. **personale in servizio al 31 dicembre 2018**: calcolato con riferimento al personale destinatario del fondo di cui al punto precedente, tenuto conto dell'effettivo apporto lavorativo nell'anno e dei periodi di assenza che non danno diritto di accesso alla retribuzione accessoria. Pertanto, per garantire la necessaria omogeneità rispetto al calcolo del personale in servizio nell'anno di riferimento, per la determinazione del personale suddetto:

- a. non si terrà conto del personale in comando in uscita;
- b. si terrà conto del personale in comando in entrata;
- c. non si terrà conto del personale assente per aspettativa;
- d. il personale in part time sarà considerato in ragione della percentuale dell'orario di lavoro effettivo;
- e. non si terrà conto del personale assunto per progetti finanziati da fondi extraistituzionali.

Il calcolo così effettuato garantisce, come previsto dal parere n.179877 del 1° settembre 2020 stesso:

- a. la misura dell'adeguamento del limite in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno 2018)
- b. la salvaguardia del valore dei fondi 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello 2018.";

- "La quantificazione del valore unitario va effettuata un'unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata attese le differenze della retribuzione accessoria previste nei diversi fondi per il trattamento accessorio individuati per il personale dirigente dell'Area sanità dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019 per il personale del comparto Sanità, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 2018 per il personale della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa che risponde, in attesa del rinnovo 2016- 2018, al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 maggio 2010.";

- *"La quantificazione del valore unitario va effettuata in relazione ai singoli fondi per area contrattuale, così da disporre di risorse sufficienti a garantire tutte le componenti del trattamento accessorio stesso.";*
 - *"Il valore unitario medio pro capite cui fare riferimento sarà sempre quello relativo all'esercizio 2018. Il personale a valere sui fondi 2018 costituirà la base di riferimento su cui operare i possibili aumenti dei fondi nel 2019. Allo stesso modo, il personale in servizio nel 2020 dovrà essere confrontato con il personale in servizio nel 2018. L'anno di riferimento rispetto al quale calcolare possibili incrementi rimane sempre il medesimo a tutela di un meccanismo che non mira al consolidamento delle risorse all'interno dei fondi stessi ma che ha come obiettivo la garanzia del valore medio pro capite della retribuzione accessoria in caso di effettivo incremento del personale.";*
 - *"Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento 2022, si considera l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa: 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio. Pertanto, il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento.";*
- *l'art. 1, co.435 della Legge 205/2017 che recita: "Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del SSN del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'art. 23, co.2, del D. Lgs 25 maggio 2017, n.75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi Contrattuali per il trattamento accessorio della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria";*
 - *l'art. 1 co.435 bis della Legge 205/2017 che recita: "Per le medesime finalità di cui al co.435, in deroga alle disposizioni di cui all'art.23 co.2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, le risorse relative ai Fondi Contrattuali per il trattamento economico accessorio della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del co.1 dell'art.11 del Decreto Legge 30.04.2019, n.35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.06.2019 n.60".*

Visti:

- *gli artt. 94, 95 e 96 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità che stabiliscono incrementi sui relativi Fondi Contrattuali a decorrere dall'anno 2019 ed in particolare i commi 4 dei citati articoli che prevedono che i fondi contrattuali possono essere incrementati, con importi variabili di anno in anno, fermo restando che, ai sensi del comma 6 dei medesimi articoli, l'incremento deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;*
- *il CCNL sottoscritto in data 17.12.2020 del personale dell'Area delle Funzioni Locali Sezione III dedicata ai "Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali", che, con decorrenza dall'anno 2021, ha istituito due Fondi denominati "Fondo retribuzione di posizione" (art.90) e Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori" (art.91), ed in particolare il comma 4 che prevede che i fondi contrattuali possono essere incrementati, con importi variabili di anno in anno, fermo restando che, ai sensi del comma 7 dei citati articoli, l'incremento deve comunque avvenire complessivamente, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative in materia;*
- *il CCNL del personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, le cui disposizioni in materia di Fondi Contrattuali prevedono l'istituzione a decorrere dall'anno 2023 del*

“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” (art. 102) e del “Fondo premialità e condizioni di lavoro” (art. 103), nei quali confluiscono le risorse dei precedenti due fondi (“Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, art. 80 e “Fondo premialità e fasce”, art. 81 del CCNL del 21 maggio 2018), nei valori consolidati nell’anno 2022.

Richiamato altresì:

- l’art. 102, comma 4, del citato CCNL 2019-2021 che dispone: “L’alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui al comma 3 e del Fondo premialità e condizioni di lavoro con le risorse di cui all’art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019”. Analoga disposizione è prevista all’art. 103, comma 6.

Evidenziato che:

- il suddetto art.102, comma 5, sulla costituzione del *Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali*, ha disciplinato anche la facoltà, per le aziende o enti, di incrementare ulteriormente le disponibilità del medesimo Fondo, in attuazione dell’art.1, comma 612 della legge di Bilancio per il 2022 (Legge n.234/2021);
- in attuazione del predetto comma 612 è previsto che ciascuna azienda o ente, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possa ulteriormente incrementare la parte variabile del Fondo, oltre il limite di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, di un importo su base annua pari allo 0,55 per cento del monte salari dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL;
- il citato art. 103, comma 7, sulla costituzione del *Fondo premialità e condizioni di lavoro* ha disciplinato anche la facoltà, per le aziende o enti, di incrementare ulteriormente le disponibilità dello stesso Fondo, in attuazione dell’art.1, commi 604 e 293 della legge di Bilancio per il 2022 (Legge n.234/2021);
- in attuazione del predetto comma 604 è previsto che ciascuna azienda o ente, per proprie esigenze organizzative o gestionali, possa ulteriormente incrementare la parte variabile del Fondo, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, di un importo su base annua pari allo 0,22 per cento del monte salari dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL;
- in attuazione del già menzionato comma 293, l’art. 103, comma 8 prevede, invece, la possibilità di un ulteriore incremento delle disponibilità del Fondo sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all’art. 7, comma 1, lett.G) (Confronto regionale), delle quote di risorse di pertinenza di ciascuna Regione. I conseguenti oneri trovano copertura sulle risorse appositamente stanziati dalle Aziende ed enti a carico dei rispettivi bilanci, in attuazione delle due norme di legge;

Acquisita agli atti la nota prot. n.AOO_183/PROT/28.04.2023/0006635, con la quale il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale ha fornito indicazioni a tutte le Aziende del SSR, in odine alle modalità di iscrizione a Bilancio e di erogazione dei richiamati incrementi;

A seguito dei calcoli effettuati ed alla luce delle suddette indicazioni sono stati determinati in via definitiva i fondi contrattuali per le distinte aree negoziali della dirigenza dell’Area Sanità, della dirigenza PTA e del Comparto per l’anno **2022**, come di seguito riportati:

AREA SANITA'

Fondo per la retribuzione degli incarichi - art. 94 CCNL 2019

ANNO 2022	€uro
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area medica	13.724.970,59
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area sanitaria	549.528,72
Totale fondo al 31/12/2018	14.274.499,31
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti	773,00
Media pro capite	18.466,36
N. dirigenti in servizio al 31/12/2022 - n. dirigenti	885,00
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	14.274.499,31
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	16.342.732,07
Incremento pari d € 248,30 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 - n. 683+53	182.748,80
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2019 base annua	143.684,97
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2020 base annua	156.840,32
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2021 base annua	
Incremento a seguito di aumento di organico rispetto a quello preso a base di calcolo	0,00
Trasferimento risorse dal fondo di risultato art. 94 c 6 (pari al 30%)	
Totale fondo al 31/12/2022	16.826.006,16

Fondo per la retribuzione di risultato - art. 95 CCNL 2019

ANNO 2022	€uro
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area medica	612.193,36
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area sanitaria	116.427,62
Totale fondo al 31/12/2018	728.620,98
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti	773,00
Media pro capite	942,59
N. dirigenti in servizio al 31/12/2022 - n. dirigenti	885,00
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	728.620,98
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	834.190,90
Incremento pari d € 162,50 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015	119.600,00
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno precedente ratei - da non storicizzare	
Incremento a seguito di aumento di organico rispetto a quello preso a base di calcolo	0,00
Trasferimento risorse al fondo di posizione art. 94 c 6 (pari al 30%)	
Totale fondo al 31/12/2022	953.790,90

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 96 CCNL 2019

ANNO 2022	€uro
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area medica	3.055.720,81
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area sanitaria	75.459,76
Totale fondo al 31/12/2018	3.131.180,57
Totale fondo al 31/12/2018	773,00
Media pro capite	4.050,69
N. dirigenti in servizio al 31/12/2021 - n. dirigenti	885,00
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	3.131.180,57
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	3.584.857,44
Incremento pari ad € 325,00 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 - n. 683+53	239.200,00

Incremento a seguito di aumento di organico rispetto a quello preso a base di calcolo	0,00
Totale fondo al 31/12/2022	3.824.057,44

DIRIGENZA AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE

**Fondo retribuzione di posizione
Art. 90 CCNL 17/12/2020**

ANNO 2022	€uro
Totale fondo consolidato al 31/12/2018	438.854,27
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti	20,00
Media pro capite	21.942,71
N. dirigenti in servizio al 31/12/2022 - n. dirigenti	14,17
Riallineamento fondo al 31/12/2016 - art. 23 comma 2 DLg2 n. 75/2017	438.854,27
Totale fondo al 31/12/2022	438.854,27

**Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori
Art. 91 CCNL 17/12/2020**

ANNO 2022	€uro
Totale fondo consolidato al 31/12/2018 - fondo retribuzione di risultato	79.795,15
Totale fondo consolidato al 31/12/2018 - fondo particolari condizioni di lavoro	8.251,50
Totale fondo iniziale 2022	88.046,66
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti	20,00
Media pro capite	4.402,33
N. dirigenti in servizio al 31/12/2021 - n. dirigenti	14,17
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	88.046,66
Totale fondo iniziale 2022	88.046,66
Incremento fondo pari a € 312 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 - art. 91 CCNL 17/12/2020	4.680,00
Incremento fondo pari a € 247 (€ 559- €312) per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 - art. 91 CCNL 17/12/2020	3.705,00
Totale fondo al 31/12/2022	96.431,66

AREA COMPARTO

Fondo particolari condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 2016/2018

ANNO 2022	€uro
Fondo condizioni di lavoro e incarichi consolidato al 31/12/2018	12.731.358,03
N. dipendenti in servizio al 31/12/2018	3.070,00
Media pro capite	4.147,02
N. dipendenti in servizio al 31/12/2022	3.352,00
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	13.900.818,28
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	13.900.818,28
Totale fondo iniziale anno 2022	13.900.818,28
Incremento pari a € 91 per il personale in servizio al 31/12/2015 - su base annua	293.748,00
Incremento non superiore a € 145,53 per il personale in servizio al 31/12/2018 - su base annua	446.777,10
Incremento pari a € 84,50 per il personale in servizio al 31/12/2018 - su base annua	259.415,00
Totale fondo utilizzabile anno 2022	14.900.758,38

Fondo fasce e premialità - art. 81 CCNL 2016/2018

ANNO 2022	€uro
	8

Totale fondo premialità e fasce consolidato al 31/12/2018	10.499.423,62
N. dipendenti in servizio al 31/12/2018	3.070,00
Media pro capite	3.420,01
N. dipendenti in servizio al 31/12/2022	3.352,00
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	11.463.865,79
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	11.463.865,79
Totale fondo iniziale anno 2022	11.463.865,79
Incremento valore economico fasce dal 01/01/2021 - art. 101 CCNL 2022	270.263,20
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo	0,00
Incremento a seguito di riduzione stabile della dotazione organica - ex art. 38 co. 4 CCNL 1999	0,00
Incremento non superiore a € 68,41 per il personale in servizio al 31/12/2018 - su base annua	210.018,70
Totale Fondo anno 2022	11.944.147,69

Ravvisata altresì, la necessità di determinare, in via provvisoria, i fondi contrattuali dell'anno **2023** delle tre aree negoziali, così come nel dettaglio riportato di seguito:

AREA SANITA'	
Fondo per la retribuzione degli incarichi - art. 94 CCNL 2019	
	€uro
Totale Fondo Provvisorio Anno 2023	16.923.628,90 €

Fondo per la retribuzione di risultato - art. 95 CCNL 2019	
	€uro
Totale Fondo Provvisorio Anno 2023	953.790,90

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 96 CCNL 2019	
	€uro
Totale Fondo Provvisorio Anno 2023	3.824.057,44

DIRIGENZA AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE	
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa Art. 90 CCNL 17/12/2020	
	€uro
Totale Fondo Provvisorio Anno 2023	438.854,27

Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori Art. 91 CCNL 17/12/2020	
	€uro
Totale Fondo Provvisorio Anno 2023	96.431,66

AREA COMPARTO	
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali - art.102 CCNL 2019/2021	
	€uro
Totale Fondo Provvisorio Anno 2023	13.237.828,27

Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 2019/2021	
--	--

	€uro
Totale Fondo Provvisorio Anno 2023	13.686.967,76

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui riportati:

- ✓ di determinare in via definitiva per l'anno 2022 e in via provvisoria per l'anno 2023, i Fondi Contrattuali delle Aree negoziali della Dirigenza dell'Area Sanità, PTA e personale di Comparto come in narrativa descritto;
- ✓ di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai fini della prevista certificazione di cui all'art. 40 bis del D.Lgs 165/01 e ss.mm. e ii e dalla Circolare DRGS-MEF n.25 del 2012;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento come per legge.

Il Direttore
Area Gestione del Personale
Dr.ssa Maria Lippolis

Sul presente atto viene espresso

Il PARERE FAVOREVOLE del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianluca Capochiani

Il PARERE FAVOREVOLE del
DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Rosa Porfido

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei pareri sopra espressi e richiamati;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

- di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale della Salute (sezione Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII) dal giorno di adozione.

U.O. Segreteria e Affari Generali
Il Dirigente Responsabile
F.to Dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli